

COMUNICATO UFFICIALE N.23

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE A1/A2 FEMMINILE DEL 17/18-02-2008

A) A CARICO TESSERATI

SQUALIFICATI

FENOGLIO MARCO (FAMILA CHIERI) squalifica per una giornata per somma di penalità, già ammonito in gara precedente, (5 penalità).

AMMONITI

POLJAK MAJA (FOPPAPEDRETTI BG) gara del 15/2

B) A CARICO SODALIZI

FOPPAPEDRETTI BG – Multa di € 120,00 per aver il pubblico locale, rivolto frasi offensive all'indirizzo del direttore di gara dal 3°set fino al termine dell'incontro. Gara del 15/2

INFOTEL FORLI' – Multa di € 180,00 per aver il pubblico locale, rivolto frasi offensive all'indirizzo della coppia arbitrale al termine dell'incontro.

C) RECLAMI

GARA A1/F INFOTEL FORLI' – LINES ALTAMURA BA DEL 17/02/08

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo e constatata preliminarmente la sua ritualità,

FATTO

La società Infotel Forlì ha presentato reclamo avverso l'omologazione della gara in epigrafe avendo rilevato un errore arbitrale nella assegnazione dei punti durante il 3°set; lamenta la società reclamante che tale errore, riscontrabile nel referto, avrebbe compromesso in modo irreparabile l'esito della gara, fondamentali in termini di salvezza.

DIRITTO

L'art. 37 8°comma del Regolamento Gare stabilisce in modo chiaro che i dati contenuti nella prima parte del referto, "ricostruente la realtà oggettiva della gara" non può essere contestato in sede di omologa. Tale dettato normativo costituisce uno sbarramento insuperabile e non consente al Giudice di considerare la gara irregolarmente svolta. Non soccorre neppure l'esame del referto arbitrale peraltro già esaminato dal direttore di gara al momento del preannuncio dal quale non traspare alcun errore nella assegnazione dei punti. Nel caso di specie deve aversi altresì riguardo all'art. 68 2°comma Regolamento Giurisdizionale, secondo il quale non possono essere fatti valere presunti errori tecnici degli arbitri: Per i suesposti motivi

DELIBERA

- di respingere il reclamo proposto dalla società Infotel Forlì omologando la gara con il risultato conseguito sul campo;
- di incamerare la tassa reclamo.

Affisso in Roma il 21 Febbraio 2008

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI

F.to La Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo